



TOUR OPERATOR



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

I testi del presente Certificato sono un estratto della polizza Tour Operator. Ai fini legali vale esclusivamente il testo integrale della polizza sottoscritta dal Contraente.

IN COLLABORAZIONE CON

NETWORK



Travel Co.

Tipologia Certificato	SPECIAL (MEDIUM)
-----------------------	------------------

Certificato Assicurativo n°	
-----------------------------	--

Il presente certificato da diritto alle seguenti coperture assicurative, fino ai massimali sotto riportati per assicurato, operanti per le rispettive caselle contrassegnate con il segno "X", solo per il Viaggio per il quale è stato rilasciato:

X	Assistenza	
X	Spese Mediche	€ 5.000,00
X	Bagaglio	€ 1.000,00
X	Responsabilità Civile in Viaggio	€ 50.000,00

Un prodotto di distribuito da



A) ASSICURAZIONE ASSISTENZA ALLA PERSONA Oggetto della garanzia

La Società, tramite la Centrale operativa, fornisce all'Assicurato, iscritto e partecipante al Viaggio organizzato dal Contraente, al seguito dei verificarsi di un Sinistro, le prestazioni di Assistenza di seguito specificate, fino alla concorrenza dei limiti previsti.

1. INFORMAZIONI SANITARIE

Riguardanti: situazioni climatiche, profilassi, vaccinazioni, patologie locali, Istituti di cura, medici specialisti, cautele da adottare in relazione alla situazione sanitaria locale del Paese di destinazione del Viaggio.

2. CONSIGLI DI UN MEDICO

A seguito di Infortunio o Malattia improvvisa, la Società fornirà i consigli medici richiesti dall'Assicurato.

3. TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA

A seguito di Infortunio o Malattia improvvisa, la Società provvederà ad inviare un'autoambulanza tenendo a proprio carico il relativo costo.

4. INFORMAZIONI CLINICHE SUL PAZIENTE

A seguito di Infortunio o Malattia improvvisa, la Società, su richiesta dell'Assicurato e/o dei suoi familiari, stabilirà un

collegamento tra i propri medici ed i medici che hanno in cura l'Assicurato sul posto, mantenendo informati i familiari sull'evoluzione del quadro clinico.

5. INVIO MEDICO IN ITALIA

A seguito di Infortunio o Malattia improvvisa avvenuti nel periodo compreso fra la data di iscrizione al Viaggio e la data di partenza e qualora i medici di guardia della Centrale Operativa lo giudichino necessario, la Società, provvederà ad inviare, tenendo a proprio carico l'onorario, un medico generico reperibile nella zona di Residenza in Italia dell'Assicurato.

6. SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA

A seguito di Infortunio o Malattia improvvisa si determini la necessità che l'Assicurato si debba sottoporre ad una visita specialistica, la Società, compatibilmente con le disponibilità locali, segnerà all'Assicurato un medico nella zona in cui esso si trova. Il costo della visita rimane a carico dell'Assicurato.

7. RECAPITO MEDICINALI URGENTI

Nel corso di un Viaggio all'estero, se una specialità medicinale regolarmente registrata in Italia e prescritta all'Assicurato dal medico curante, fosse introvabile sul posto, la Società, provvederà a fargli pervenire quanto necessario con il mezzo più rapido.

8. RIENTRO SANITARIO

Se l'Assicurato viene colpito da Infortunio o Malattia improvvisa e le sue condizioni sono da ritenere necessario un suo trasferimento dal luogo del Ricovero ad un Istituto di cura prossimo alla sua Residenza, allo scopo di assicurare una cura adeguata alla patologia dell'Assicurato, la Società definirà le modalità del rientro e provvederà a:

- organizzare il trasferimento dell'Assicurato con mezzo idoneo a scelta della Società (aereo sanitario, aereo di linea eventualmente barellato, treno/vagone letto o autoambulanza); il trasferimento dell'Assicurato con aereo sanitario potrà aver luogo esclusivamente da tutti i Paesi definiti Europa; da tutti gli altri Paesi il trasferimento, ove necessario, avverrà con aereo di linea, eventualmente barellato, limitatamente ai casi in cui le condizioni dell'Assicurato lo permettano. Diversamente non si darà luogo ad alcuna prestazione o Indennizzo;
- assistere l'Assicurato, se necessario, durante il rientro con personale medico e/o infermieristico.

Tutti i costi di organizzazione e di trasporto dell'Assicurato sono a carico della Società.

9. TRASFERIMENTO PER INCIDENTE DA DECOMPRESSIONE

Se l'Assicurato ha manifestato la sintomatologia caratteristica di Malattia da decompressione o di embolia gassosa arteriosa a seguito di immersione subacquea con autorespiratore, la Società organizzerà il trasporto sanitario dell'Assicurato infortunato dal luogo di primo Ricovero fino al centro sanitario iperbarico più vicino.

Il trasporto sarà effettuato con eventuale accompagnamento di personale medico e/o infermieristico.

Il costo complessivo a carico della Società non potrà superare l'importo di € 5.200,00.

10. RIENTRO DEL CONVALESCENTE

Se l'Assicurato è impossibilitato a rientrare alla sua Residenza con il mezzo inizialmente previsto, in quanto convalescente a seguito di un Infortunio o un Ricovero per Malattia improvvisa, la Società d'intesa con i medici curanti, definirà le modalità del rientro e provvederà ad organizzare il trasferimento dell'Assicurato convalescente alla sua Residenza. Tutti i costi di organizzazione e di trasporto dell'Assicurato sono a carico della Società.

11. RIENTRO DI UN FAMILIARE O COMPAGNO DI VIAGGIO

Se si rende necessario il "Rientro sanitario" dell'Assicurato o il "Rientro del convalescente" oppure "Trasporto salma" purché organizzati dalla Società, questa tiene a proprio carico, fino ad un massimo di € 1.000,00 complessivi e per evento, anche il rientro (contestuale o meno) dei familiari o di un solo Compagno di viaggio purché, in entrambe le ipotesi, siano assicurati con la Società e partecipanti al medesimo Viaggio.

12. FAMILIARE ACCANTO

Se l'Assicurato viene ricoverato a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa e non può essere dimesso entro 10 giorni dalla data del Ricovero e, in assenza di un Familiare sul posto, richieda di essere raggiunto da un componente del suo Nucleo familiare, la Società provvederà ad organizzare il Viaggio del Familiare mettendo a disposizione di quest'ultimo un Documento di trasporto, andata e ritorno. La Società terrà a proprio carico i costi del Viaggio andata e ritorno nonché le spese alberghiere del Familiare (pernottamento e prima colazione) fino a € 80,00 al giorno, per un massimo di 10 giorni.

Questa prestazione viene fornita in alternativa alla prestazione "Rientro di un Familiare o Compagno di Viaggio".

13. RIENTRO DEI FIGLI MINORI

Se l'Assicurato viene ricoverato a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa e non può prendersi cura dei figli minori di anni 18 che viaggiano insieme a lui, la Società provvederà ad organizzare il Viaggio andata e ritorno di un componente del Nucleo familiare dell'Assicurato per permettergli di raggiungere i minori in loco e riaccomparli presso la loro Residenza, tenendone a carico i relativi costi.

14. RIENTRO ANTICIPATO

Se l'Assicurato deve ritornare alla sua Residenza prima della data programmata, per il Ricovero in condizioni di imminente pericolo di vita o per il decesso di un Familiare, la Società provvederà ad organizzare il Viaggio di rientro, mettendo a disposizione dell'Assicurato un Documento di trasporto tenendo a proprio carico il relativo costo.

15. TRASPORTO DELLA SALMA

La Società organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma dell'Assicurato deceduto in Viaggio fino al luogo di sepoltura nel suo Comune di Residenza, tenendo a proprio carico le relative spese di trasporto. La Società metterà inoltre a disposizione di un componente del Nucleo familiare dell'Assicurato un Documento di trasporto, andata e ritorno, per recarsi nel luogo dove si trova la salma.

Il Massimale complessivo a carico della Società per il trasporto della salma ed il Viaggio del Familiare è di € 5.200,00.

16. INVIO SOMME DI DENARO

Se l'Assicurato deve sostenere spese impreviste conseguenti ad eventi di particolare e comprovata gravità e non gli sia possibile farne fronte direttamente ed immediatamente, la Società chiederà all'Assicurato di mettere a disposizione della Società, in Italia, l'importo richiesto. Successivamente la Società si impegnerà a pagare sul posto o a far pervenire l'importo suddetto all'Assicurato.

17. INVIO CAUZIONE PENALE

Se l'Assicurato all'estero si trovi in stato di arresto o minaccia di arresto a seguito di fatto colposo e sia tenuto a pagare una cauzione penale per la sua liberazione, la Società chiederà all'Assicurato di mettere a disposizione della Società, in Italia, l'importo richiesto. Successivamente la Società si impegnerà a pagare sul posto o a far pervenire l'importo suddetto all'Assicurato.

18. TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI

Se l'Assicurato si trova in stato di necessità o venga ricoverato a causa di Infortunio o Malattia oppure sia in stato di arresto a seguito di fatto colposo e per questi motivi sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia, la Società provvederà all'invio di tali messaggi.

19. INTERPRETE A DISPOSIZIONE

Se l'Assicurato viene ricoverato a causa di Infortunio o Malattia ed incontri difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Società provvederà a reperire in loco un interprete e terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 8 ore lavorative.

20. PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO

Se l'Assicurato viene ricoverato a seguito di Infortunio o Malattia e le condizioni di salute, certificate dai medici di guardia della Centrale Operativa previa informativa con i medici curanti, non gli permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla sua Residenza nella data prestabilita, la Società provvederà ad organizzare l'eventuale prenotazione di un albergo, tenendo a proprio carico le spese (camera e prima colazione) per un massimo di 5 giorni successivi fino ad un importo massimo di € 100,00 giornalieri per Assicurato ed un massimo di € 500,00 per periodo assicurativo.

21. SPESE TELEFONICHE

Se l'Assicurato sostiene delle spese telefoniche per attivare la Centrale Operativa al fine di richiedere le prestazioni di Assistenza previste, la Società rimborserà tali spese (purché documentate), fino alla concorrenza di un importo massimo di € 100,00 per Assicurato.

B) ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE

Oggetto della garanzia

La Società, in caso Malattia improvvisa od Infortunio, purché risultanti da certificazione medica che ne attesti la patologia, assicura, nei limiti del Massimale indicato in Polizza e riportato sul Certificato assicurativo, il rimborso delle spese mediche sostenute dall'Assicurato durante il Viaggio avvenuto nel periodo di validità della garanzia ed a condizione che tale Viaggio sia organizzato dal Contraente.

Massimali e limiti

La garanzia Rimborso Spese Mediche è prestata fino alla concorrenza, per ciascun Assicurato, del Massimale previsto in Polizza e riportato sul Certificato assicurativo con le seguenti limitazioni:

- rette di degenza: fino a € 250,00 al giorno;
- spese di autoambulanza: fino a € 150,00;
- cure odontoiatriche conseguenti ad Infortunio: € 150,00.

Il Massimale indicato in Polizza e riportato sul Certificato assicurativo è valido ed operante per l'intero periodo di durata del Viaggio e, in caso di Sinistro, si intende ridotto di un importo uguale a quello del danno indennizzato o indennizzabile, con effetto immediato e fino al termine dell'efficacia contrattuale.

a) Limitatamente agli Assicurati residenti in Italia, qualora abbiano usufruito della prestazione "TRASFERIMENTO PER INCIDENTE DA DECOMPRESSIONE", la Società rimborserà le spese per terapie iperbariche sostenute dopo il rientro, in un Istituto di cura in Italia, purché prescritte da un Medico specialista ed effettuate entro 40 giorni dall'evento che ha causato la Malattia da decompressione o l'embolia gassosa arteriosa, fino ad un massimo di € 250,00.

b) Per i casi di Ricovero di durata superiore a tre giorni, qualora la Centrale Operativa non sia stata informata del Ricovero stesso entro 24 ore dall'evento, sarà applicato uno Scoperto del 30% sull'importo indennizzabile a termini delle condizioni d'Assicurazione.

c) Per i sinistri verificatisi in Italia, qualora l'Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale o sia garantito da altra Assicurazione per il rimborso delle spese mediche, la presente Polizza è operante soltanto per le spese mediche non riscalte dalle altre assicurazioni e rimaste a carico dell'Assicurato stesso.

Franchigia

L'Indennizzo che, in caso di Sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato a termini di Polizza, verrà effettuato previa detrazione di una Franchigia relativa di € 50,00 per ogni Sinistro. Tale Franchigia relativa sarà applicata soltanto se l'ammontare del danno è pari od inferiore alla Franchigia stessa.

C) ASSICURAZIONE BAGAGLIO

Oggetto della garanzia

La Società, nei limiti del Massimale indicato in Polizza e riportato sul Certificato assicurativo, indennizza i danni materiali e diretti al Bagaglio dell'Assicurato durante il Viaggio avvenuto nel periodo di validità della garanzia, compresi i capi di vestiario indossati, causati da: furto; incendio; rapina; scippo; nonché perdita o danneggiamento imputabili a responsabilità di qualsiasi Vettore o dell'albergatore.

La Società inoltre, in aggiunta a detto Massimale, rimborserà sino a:

- € 100,00 le spese comprovate sostenute dall'Assicurato per il rifacimento dei documenti d'identità (carta d'identità, passaporto, patente) nei casi di furto, rapina, scippo;
- € 250,00 le spese sostenute dall'Assicurato per il fabbisogno personale relativamente ad acquisti di prima necessità; a seguito di Sinistro risarcibile o ritardo aereo comprovato e superiore alle 24 ore, nella riconsegna del Bagaglio. La richiesta dovrà essere documentata con fatture o ricevute di acquisto in originale.

Massimali e limiti

La garanzia Bagaglio è prestata fino alla concorrenza, per ciascun Assicurato, del Massimale indicato in Polizza e riportato sul Certificato assicurativo con i seguenti limiti:

- per singolo oggetto: massimo risarcimento pari al 10% della somma assicurata;
- limitatamente ai seguenti oggetti, l'Indennizzo massimo non potrà complessivamente superare il 50% del Massimale indicato in Polizza e riportato sul Certificato assicurativo e la copertura assicurativa si intende operante per le sole garanzie scippo e rapina:
 - a) oggetti di metallo prezioso, orologi e pietre preziose;
 - b) pellicce;
 - c) apparecchiature fotocineottiche e loro accessori;
 - d) radio, televisori, registratori, apparecchiature elettroniche in genere e loro accessori;
 - e) strumenti musicali;
 - f) armi.

D) RESPONSABILITA' CIVILE IN VIAGGIO

Oggetto dell'assicurazione

La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua partecipazione al Viaggio e soggiorno organizzati dal Contraente avvenuti nel periodo di validità della garanzia. L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da un fatto accidentale di persone delle quali debba rispondere, accaduto sempre durante il Viaggio e soggiorno assicurato.

Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi, ai fini dell'Assicurazione di responsabilità civile: il coniuge, il convivente (risultante sullo stato di famiglia), i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

Massimali e franchigia

Il Massimale assicurato e riportato sul Certificato assicurativo, si intende operante per Sinistro, per il periodo della durata della singola copertura e per Assicurato ed è pari ad € 50.000,00.

Il Massimale stabilito resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

In ogni caso resta a carico di ciascun Assicurato una Franchigia fissa di € 150,00.

ESCLUSIONI

L'Assicurazione non è operante per:

Esclusioni operanti per tutte le garanzie

- a) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;
- b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, nonché calamità naturali dichiarate tali dalle competenti Autorità (fatto salvo quanto previsto per la garanzia Annullamento Viaggio se operante);
- c) sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- d) abuso di alcolici, psicofarmaci, nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- e) malattie correlate a sindrome da immunodeficienza acquisita;
- f) atti dolosi (compreso il suicidio o tentato suicidio) nonché quelli commessi con colpa grave.

Resta inoltre inteso che si intendono esclusi i sinistri avvenuti al di fuori del periodo di Viaggio organizzato dal Contraente.

Esclusioni operanti per la garanzia assistenza

Premesso che, in ogni caso, la garanzia Assistenza non sarà operante se l'intervento non sia stato preventivamente autorizzato dalla Centrale Operativa, resta inteso che l'Assicurazione non è operante per:

- a) ricoveri o prestazioni sanitarie che siano la conseguenza di situazioni patologiche croniche e/o già in atto alla data di stipulazione della presente Polizza e/o le loro conseguenze, ricadute o recidive;
- b) malattie nervose, mentali, comportamenti nevrotici e disturbi psichici in genere;

- c) malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26a settimana di gestazione e dal puerperio, interruzione volontaria della gravidanza nonché le prestazioni e/o le terapie della fertilità e/o della sterilità e/o dell'impotenza;
- d) sinistri accaduti ad Assicurati che non si sono sottoposti alle misure di profilassi richieste obbligatoriamente dall'autorità sanitaria del Paese di destinazione;
- e) per sinistri accaduti durante la partecipazione a gare di atletica pesante, football americano, hockey, lotta nelle sue varie forme, paracadutismo, pugilato, rugby, salto dal trampolino con sci od idrosci, scalata di roccia o ghiacciaio, free climbing. La partecipazione a qualsiasi gara sportiva a livello professionistico comporta l'esclusione dalla copertura assicurativa.

Sono esclusi, in ogni forma, eventuali rimborsi per prestazioni previste in Polizza che l'Assicurato abbia provveduto ad organizzare direttamente e con aiuto di soggetti estranei alla Società, senza preventivo contatto ed accordo con la Centrale Operativa.

Esclusioni operanti per la garanzia rimborso spese mediche

L'Assicurazione non è operante, oltre ai punti a), b), c), d) già enunciate per la garanzia assistenza, anche per:

- a) spese mediche sostenute per infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei nonché infortuni durante la partecipazione a gare di atletica pesante, football americano, hockey, lotta nelle sue varie forme, paracadutismo, pugilato, rugby, salto dal trampolino con sci od idrosci, scalata di roccia o ghiacciaio, free climbing. La partecipazione a qualsiasi gara sportiva a livello professionistico comporta l'esclusione dalla copertura assicurativa;

Sono escluse dal rimborso anche le spese mediche sostenute:

- b) dopo il termine del Viaggio, cioè al rientro dell'Assicurato alla propria Residenza (salvo quanto diversamente specificato alle singole garanzie);
- c) per cura o eliminazione di difetti fisici, malformazioni congenite e/o di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da Infortunio verificatosi nel corso della copertura), per acquisto ed applicazioni di apparecchi ortopedici e protesici in genere, per acquisto di occhiali e/o lenti a contatto, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti;
- d) per cure dentarie od applicazioni di protesi dentarie non conseguenti ad Infortunio.

Esclusioni operanti per la garanzia bagaglio

L'Assicurazione non è operante per:

- a) i danni determinati o agevolati da dolo, colpa grave, negligenza od incuria dell'Assicurato, di suoi familiari, di suoi dipendenti o di altre persone che agiscono per lui;
- b) i danni causati dall'aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto;
- c) i danni da rottura, a meno che siano conseguenza di furto, rapina o scippo oppure siano dovuti ad un Incidente occorso al mezzo di trasporto e/o siano causati dal Vettore;
- d) i danni dovuti a bagnamento o colaggio di liquidi;
- e) i danni causati alle attrezzature sportive durante il loro utilizzo;
- f) i danni verificatisi quando:
 - il Bagaglio sia lasciato a bordo di motoveicoli anche se riposto nell'apposito bagagliaio;
 - il Bagaglio sia lasciato a bordo di autoveicolo che non sia stato regolarmente chiuso a chiave con tutti gli eventuali congegni di sicurezza inseriti ed il Bagaglio non sia stato riposto in un vano non visibile dall'esterno, debitamente chiuso a chiave. Il Veicolo deve essere parcheggiato, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in un parcheggio custodito.

Sono inoltre esclusi dalla garanzia:

- g) gli accessori fissi o di servizio dei veicoli, intendendosi per tali anche autoradio/registratori estraibili o altre apparecchiature elettriche o elettroniche;

- h) il denaro in ogni sua forma (banconote, assegni, carte di credito e simili), biglietti di viaggio, documenti diversi da quelli di identità, titoli e collezioni di qualsiasi natura, merci, campionari, cataloghi, souvenir, oggetti d'arte, attrezzature professionali, telefoni, occhiali da vista e da sole, lenti a contatto e chiodi;
- i) i beni che non risultano indicati nella denuncia sporta alle Autorità competenti;
- j) i beni di consumo (intendendosi per tali, a puro titolo esemplificativo, creme, profumi, bevande, medicinali, sigarette) nonché i beni acquistati durante il viaggio salvo gli acquisti di prima necessità sostenuti per fabbisogno personale in conseguenza di Sinistro risarcibile a termini di Polizza;
- k) i beni consegnati ad impresa di trasporto o di spedizioni quando questi non viaggiano insieme all'Assicurato;

l) il Bagaglio lasciato nella tenda da campeggio.

In nessun caso verrà risarcito il cosiddetto "valore affettivo" che gli oggetti perduti o danneggiati avevano per l'Assicurato né il danno conseguente al mancato uso o godimento dei medesimi.

Esclusioni operanti per la garanzia responsabilità civile in viaggio

L'Assicurazione non è operante per sinistri:

- a) derivanti dalla proprietà, possesso, impiego, guida e circolazione di veicoli a motore, natanti e/o aeromobili e/o trasporti in genere;
- b) a cose che l'Assicurato, o suoi familiari, abbiano in consegna o custodia o detengano a qualsiasi titolo nonché a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- c) derivanti da atti volontari, premeditati od illegittimi provocati o compiuti dall'Assicurato;
- d) causati da animali posseduti o custoditi dall'Assicurato e/o suoi familiari;
- e) inerenti all'attività professionale dell'Assicurato nonché quelli derivanti dalla partecipazione a qualsiasi tipo di attività sportiva.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato, o chi per esso, deve darne avviso alla Società secondo le modalità previste alle singole prestazioni assicurative come di seguito indicato.

In caso di Sinistro, per ottenere la fornitura delle garanzie di Assistenza e per denunciare sinistri afferenti le garanzie previste in polizza, questi ultimi entro le ore 18.00 del giorno di accadimento, l'Assicurato ha l'obbligo di contattare per telefono, telefax, telex, telegraficamente, la Centrale Operativa ai seguenti numeri:

numero verde 800 090 404
numero nero +39 02 66 16 56 74
telefax +39 02 66 10 09 44

comunicando le proprie generalità, il proprio recapito ed il numero del Certificato assicurativo.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

Inoltre l'Assicurato, o chi per esso, dovrà inviare alla Società la dichiarazione sottoscritta per il consenso al trattamento dei dati personali generali e sensibili in base al D. Lgs. 196/2003.

A) ASSISTENZA

Per richiedere le prestazioni di Assistenza è necessario comunicare:

- a) le generalità complete dell'Assicurato ed un recapito telefonico;
 - b) l'indirizzo – anche temporaneo – ed il numero di telefono del luogo di chiamata;
 - c) il numero riportato sul Certificato assicurativo;
 - d) la prestazione richiesta.
- L'Assicurato si obbliga inoltre:
- e) a sottoporsi agli accertamenti medici eventualmente richiesti dalla Società;
 - f) a sciogliere dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato;
 - g) a produrre, su richiesta della Società, copia conforme all'originale della cartella clinica o del certificato

medico comprovante il tipo di patologia e/o l'intervento eseguito;

- h) a fornire, su richiesta della Società, ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni.

B) RIMBORSO SPESE MEDICHE

In caso di Sinistro l'Assicurato, o chi per esso, deve:

- a) in caso di Ricovero informare la Centrale Operativa entro 24 ore dall'evento, con le modalità precedentemente indicate;
- b) darne avviso scritto alla Società appena possibile e comunque entro 5 giorni dal termine del Viaggio, precisando le circostanze in cui il fatto è accaduto e fornendo le proprie generalità, il suo recapito e facendo pervenire anche copia del Certificato assicurativo;
- c) far pervenire alla Società il certificato medico o la cartella clinica della patologia sofferta e/o dell'intervento eseguito nonché la prescrizione medica per l'eventuale acquisto di medicinali con le ricevute dei medicinali acquistati e le ricevute, in originale, delle spese sostenute;
- d) far pervenire alla Società copia del Certificato assicurativo.

L'Assicurato si obbliga inoltre a sciogliere dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato e, su richiesta della Società, a fornire ogni documentazione e a sottoporsi agli accertamenti medici necessari a provare il diritto al rimborso delle spese sostenute nonché a fornire alla Società qualsiasi altra documentazione comprovante l'evento.

C) BAGAGLIO

In caso di Sinistro l'Assicurato, o chi per esso, ha l'obbligo di darne avviso scritto alla Società appena possibile e comunque entro 5 giorni dal termine del Viaggio, precisando le circostanze in cui il fatto è accaduto.

Inoltre l'Assicurato deve sporgere regolare denuncia alle Autorità Giudiziarie o di Polizia e trasmetterla alla Società. Per i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo (danni, rotture, ammanchi, ritardata o mancata riconsegna e simili), l'Assicurato deve effettuare immediata denuncia presso l'apposito ufficio (Lost and Found) facendosi rilasciare il rapporto d'irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report). Deve inoltre presentare reclamo scritto al Vettore aereo trasmettendo alla Società la conferma del danno subito ed il mancato ritrovamento e l'importo rimborsato dal Vettore stesso.

L'Assicurato deve inoltre:

- a) inviare alla Società l'elenco dettagliato delle cose danneggiate o rubate, nonché l'ideonea documentazione comprovante l'acquisto dei beni (fatture, scontrini, ricevute e simili);
- b) inviare alla Società le fatture di riparazione o la dichiarazione d'irreparabilità in caso di rottura redatta su carta intestata da parte di uno specialista del settore di pertinenza;
- c) inviare alla Società giustificativi delle spese, se sostenute, per il rifacimento dei documenti di identità;
- d) inviare alla Società copia del Certificato assicurativo.

D) RESPONSABILITA' CIVILE IN VIAGGIO

L'Assicurato si obbliga a non compiere atti di transazione con Terzi danneggiati né accertare il riconoscimento di responsabilità, senza il preventivo consenso della Società. Si obbliga a denunciare al numero verde l'accaduto indicando con precisione i fatti, indicando le generalità dei danneggiati e dei testimoni, le date ed i luoghi ed il numero del Certificato assicurativo. L'Assicurato si obbliga inoltre a fornire, successivamente, tutti i documenti, atti e notizie relativi al Sinistro, unitamente a copia del Certificato assicurativo.

Tutte le richieste di rimborso devono essere inviate a:
ASSIMOCO S.p.A. - Servizio Liquidazione Sinistri
c/o ACI Global S.p.A. Viale Sarca, 336 - 20126 Milano

La Società si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione attinente il Sinistro denunciato, necessaria per una corretta valutazione della richiesta di rimborso.